

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3158

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati MOTETTA, RIVERA, BUFFONI, BASSANI-  
NI, PELLICANO', BIONDI, SALVOLDI, TAGLIABUE, CIAMPAGLIA,  
PELLEGATTA, TESSARI e LEONI**

*(V. Stampato Camera n. 5845)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 gennaio 1992*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 gennaio 1992*

**Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di votazione  
del contrassegno di lista**

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il numero 4) dell'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4) trasmette immediatamente alla prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5)».

## Art. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche all'elezione del Senato della Repubblica.

## Art. 3.

1. Le schede di votazione di cui alle tabelle A, B, C, D, E, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e alla tabella allegata alla legge 11 agosto 1991, n. 271, sono munite di una appendice destinata alla apposizione del numero progressivo di ciascuna scheda.